

BStGer BH.2005.24 vom 25. August 2005

Bundesstrafgericht, 2005-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BH.2005.24

FR: TPF BH.2005.24 du 25 août 2005

IT: TPF BH.2005.24 del 25 agosto 2005

Regeste

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l'art. 50 cpv. 3, seconda frase AIMP, la persona perseguita può chiedere, finché dura la procedura di estradizione, in ogni tempo di essere scarcerata. La richiesta di scarcerazione deve essere indirizzata all'UFG; in caso di rifiuto, l'interessato può presentare reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla sua notifica (art. 50 cpv. 3 AIMP in relazione all'art. 48 cpv. 2 AIMP; art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 2a ediz., Berna 2004, pag. 210 n. 197). La decisione dell'UFG che re- spinge la domanda di scarcerazione é datata 3 agosto 2005, ed è pervenu- ta al patrocinatore del reclamante al più presto il giorno seguente, ossia il

E. 1.2

Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali (come già prima di essa, la Camera d'accusa del Tribunale federale) non è competente per pronunciarsi in merito all'extradizione, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista di estradizione (DTF 117 IV 359, 360 consid. 1a). Le censure relative a pretese irregolarità

- 4 -

formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua in- fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 119 Ib 193, 196 f. consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l'UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; 111 IV 108, 110 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale BK_H 056/04 del 16 giugno 2004, consid. 1.2).

2. Per costante e severa giurisprudenza del Tribunale federale, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costi- tuisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306, 309 consid. 2.2 e riferimenti citati). L'ordine di arresto in vista di estra- dizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordina- ta, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di esse- re incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo

sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).

La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'extradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di extradizione sia accolta e decisa in giudicato – le persone perseguite allo Stato richiedente (art. 1 della Convenzione europea di extradizione del 13 dicembre 1957; RS 0.353.1). Infine, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.2; 109 Ib 223, 228 consid. 2c).

3. In concreto, va premesso che nel suo gravame il reclamante mescola censure relative alla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista di estradizione – in quanto tali proponibili in sede di reclamo alla Corte dei reclami penali –, quali l'inammissibilità manifesta dell'extradizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP oppure la sussistenza concreta di un pericolo di fuga (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP), con censure relative al merito dell'extradi-

- 5 -

zione che potranno, se del caso, essere fatte valere davanti alle apposite istanze (UFG e Tribunale federale) nella procedura di extradizione vera e propria, quali la violazione del principio della celerità o ancora la violazione del diritto di essere sentiti nell'ambito della procedura di riestradizione con la Slovenia. Di seguito saranno quindi esaminate unicamente le censure proponibili davanti a questa Corte (v. consid. 1.2, sopra).

E. 4

Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini di extradizione sia ingiustificata e sproporzionata per il fatto che la domanda di extradizione verso l'Italia risulterebbe già sin d'ora manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Egli sostiene infatti che nel primo dei tre procedimenti giudiziari citati dalle autorità italiane né a sostegno della domanda di estradizione, il Pubblico ministero incaricato avrebbe postulato il suo proscioglimento da tutte le accuse e la revoca della misura cautelare della custodia in carcere; quanto agli altri due procedimenti menzionati nella domanda, essi riguarderebbero unicamente reati fiscali come il contrabbando, per i quali è in principio esclusa l'extradizione.

E. 4.1

La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione alla regola secondo cui le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda o della relativa procedura devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di extradizione (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a).

La censura è tuttavia infondata. Il reclamante disattende infatti che, per quanto attiene ai fatti oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 29 gennaio 2003 dal Tribunale di Riesame di X. (ossia la rapina del 23 maggio 1991 ai danni del deposito del "Monopolio di Stato" a Z.), il Tribunale di X. ha respinto, con decisione del 18 luglio 2005, l'istanza di revoca della misura cautelare avanzata dai difensori di A. (v. act. 4.36). In

questa decisione il Tribunale italiano fa infatti presente che "allo stato non è ancora in grado di pronunciarsi in ordine alla richiesta di proscioglimento dell'imputato avanzata dal Pubblico Ministero in quanto la documentazione relativa non è ancora pervenuta", osservando inoltre che "permangono gravi e specifiche esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte analoghe da parte di A." (v. ordinanza del 18 luglio 2005, pag. 2, in act. 4.36). Per questo motivo, il 28 luglio 2005 il Ministero della Giustizia italiano comunicava all'UFG la validità della misura cautelare alla base della domanda di estradizione avanzata (v. act. 4.36). Ora, sulla sola scorta di questi atti prodotti dalle autorità italiane è possibile affermare che nel caso di specie l'extradizione non è manifestamente inammissibile ai sensi del-

- 6 -

l'art. 51 cpv. 1 AIMP, a prescindere dall'esame della validità ai fini di estradizione (invero dubbia, trattandosi di reati di natura eminentemente fiscale) degli ulteriori due documenti sui quali si basa la litigiosa domanda estera (v. l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 26 febbraio 2001 dal Tribunale di W., act. 4.21, e l'ordine di esecuzione per la carcerazione del 20 novembre 2003 emesso dalla Procura Generale della Repubblica di X., v. 4.23). Per manifestamente inammissibile, la giurisprudenza intende infatti una domanda di estradizione che, senza dubbio alcuno e senza dover effettuare ulteriori indagini, presenti un chiaro motivo di invalidità (DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.13 del 9 giugno 2005, consid. 3). Occorre inoltre tener presente che l'esame dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'extradizione – e, "in primis", la sussistenza dei motivi liberatori di cui agli art. 47 cpv. 1 e 2 e 51 cpv. 1 AIMP –, deve essere condotto in maniera rigorosa da tutte le istanze giudicanti (v. consid. 2, sopra).

E. 4.2

Il reclamante ritiene poi sproporzionata la sua detenzione a fini estradizionali, segnatamente in relazione al pericolo di fuga paventato dalle autorità, che a suo dire sarebbe invece inesistente.

Tale doglianza è infondata. Pur tenuto conto degli importanti legami dell'interessato con la Svizzera (paese ove risiedono la sua prima moglie con i figli di primo letto e la sua attuale compagna con altri due figli in giovane età) e delle sue difficili condizioni economiche, nelle concrete circostanze un pericolo di fuga non può essere escluso a priori. Il reclamante ha doppia nazionalità italiana e dominicana, e il suo permesso C è scaduto dal 15 luglio 2001; la sua compagna è cittadina lituana. In tali condizioni, come argomentato rettammente anche dall'UFG, non si può affatto escludere che in caso di scarcerazione il reclamante non tenti la fuga verso un paese terzo ove l'extradizione in Italia risulterebbe impossibile (Repubblica Dominicana) o più difficile. Il reclamante sa inoltre che deve essere nuovamente giudicato nel Canton Ticino per un importante furto di canapa e che il 16 agosto 2005 l'UFG ha deciso di concedere parzialmente la sua estradizione all'Italia; la prospettiva di essere condannato a pene detentive di una certa entità costituisce un motivo supplementare che potrebbe indurre l'interessato a fuggire all'estero (DTF 130 II 306, 311 ff. consid. 2.4 – 2.6).

E. 4.3

Il reclamante lamenta a più riprese una violazione del principio di celerità – iscritto all'art. 17a AIMP – per i (presunti) ritardi delle autorità estere nel presentare la domanda di

estradizione e di quelle svizzere per l'evasione della stessa. La questione, come già riferito in precedenza (v. consid. 4 su-

- 7 -

pra), è di natura sostanziale ed esula dal ristretto ambito dell'esame della legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista di estradizione, per cui non può essere vagliata in questa sede. Abbondanzialmente si rileva che – per quanto si può dedurre dagli atti dell'incarto – non si può rimproverare all'UFG di avere perso tempo; questo rimprovero potrebbe al limite essere fatto alle autorità italiane o a quelle slovene, dalle quali dipendeva il permesso per la riestradizione dell'interessato. Giova comunque osservare che le autorità italiane non avevano nessun motivo di agire celermente, visto che l'arresto estradizionale non ha effetto finché perdura la carcerazione preventiva o espiatoria (cfr. art. 49 cpv. 2 AIMP). Infine, il termine concesso dall'UFG alle autorità italiane per la loro presa di posizione sulla richiesta di scarcerazione del reclamante non costituisce all'evidenza un termine legale ma un semplice termine d'ordine, che può essere prorogato in presenza di motivi validi e a condizione che tale proroga – come è avvenuto nella fattispecie (un giorno) – rimanga entro limiti ragionevoli (v. sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.22 del 28 luglio 2005, consid. 3.1.4; DTF 124 II 132, 143 f. consid. 4e).

E. 4.4

L'insorgente contesta la pretendibilità dell'anticipo spese di fr. 500.-- esatto dall'UFG in vista dell'emanazione della decisione impugnata, sostenendo che difetta di base legale; egli fa' inoltre notare di essere privo di risorse e in carenza beni. Questa obiezione deve essere respinta. Da una parte, l'art. 13 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) costituisce una base sufficiente per prelevare la tassa di decisione e il relativo anticipo (v. art. 13 cpv. 2 lett. a e c). Contrariamente all'opinione del reclamante, il prelievo delle spese di decisione non è limitato alle sole autorità e procedure di ricorso: l'art. 13 della menzionata ordinanza, dal titolo "spese processuali per altre decisioni", figura infatti sotto il capitolo "altre procedure" (v. gli art. 11 – 13); l'art. 5, che figura sotto il capitolo "procedure di ricorso" e – di rimando – l'art. 63 cpv. 4 PA, non sono pertinenti nella fattispecie. Per quanto attiene all'asserita indigenza del reclamante, giova invece rilevare che lo stesso non ha chiesto all'UFG nella presente procedura (né, peraltro, alla Corte dei reclami penali in sede di reclamo) la nomina di un patrocinatore d'ufficio e la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita, per cui l'annullamento della decisione impugnata in punto alla tassa di giudizio emessa deve essere respinto anche per questo motivo.

E. 4.5

Nella sua replica, il reclamante si duole infine di non aver potuto prendere visione di tutti gli atti che l'UFG ha inoltrato alla Corte dei reclami penali. Ora, gli atti non trasmessi alla controparte dall'UFG in allegato alla risposta del 16 agosto 2005, ad eccezione della documentazione già in possesso

- 8 -

del reclamante o del suo patrocinatore (ad esempio lettere inviate da quest'ultimo all'UFG e le risposte dell'UFG con relativi allegati indirizzate allo studio legale B.), sono stati immediatamente tolti dall'incarto e rispediti, senza prenderne atto, all'UFG, conformemente alla costante prassi di questo Tribunale volta a garantire il rispetto del principio

processuale della parità delle armi. Quest'ultima censura deve quindi ritenersi evasa nel senso del presente considerando.

E. 5

Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente all'art. 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

- 9 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.